

I costi fissi di apertura della società per i giovani non sono azzerati

Srl a un euro (di capitale), servono 700 € per partire

DI CHRISTINA FERIOZZI

Imposta di registro, tasse concessioni governative e tassa iscrizione alla Camera di Commercio affliggono la nascita della srl semplificata che, anche se costituibile con un solo euro di capitale, dovrebbe sborsare circa 700 euro per partire. Non bastano, infatti, le esenzioni previste dalla legge sulle semplificazioni a liberare del tutto i giovani imprenditori dalle spese iniziali.

La nuova srl per i giovani under 35 anni, introdotta dall'art. 3 del dl 24 gennaio 2012 recante «Norme generali sulle liberalizzazioni», in via di conversione, comporta, di fatto, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova forma societaria finalizzata alla incentivazione dell'imprenditoria giovanile (art. 2463-bis, c.c.). Lo scopo della norma viene perseguito, oltre che nella previsione di capitale sociale inferiore a 10.000 euro, in particolare, mediante l'agevolazione di cui al terzo comma del citato articolo che esenta da diritti di bollo e di segreteria le fasi, e la corrispondente documentazione, relativa all'atto costitutivo e all'iscrizione nel registro delle imprese, inoltre, non sono dovuti gli onorari notarili.

Tuttavia, la nostra srl non è proprio così economica per come vuole apparire nella sua fase di input iniziale. Vediamo concretamente quali sono i costi e i risparmi effettivi in sede di costituzione rispetto ad una srl ordinaria.

Ricordiamo, sul tema, che per il deposito nel registro imprese di un atto costitutivo di srl, da effettuare mediante comunicazione unica, i costi che effettivamente sarebbero evitati attono al diritto di segreteria (euro 92,60), all'imposta di bollo (euro 65,00). Per quanto riguarda, invece, il Diritto annuale, fisso (euro 200,00) di iscrizione alla Cciaa, da pagare sia in fase iniziale che ripetutamente negli anni a seguire, non sembrerebbe possibile evitarne l'esborso. Il dubbio è lecito, infatti, in proposito, se-

condo quanto risulta ad *ItaliaOggi*, alcune Camere di Commercio, fra cui quella di Napoli, hanno presentato interpello al Ministero delle attività produttive, per capire se tale diritto potesse rientrare nelle esenzioni paventate dalla norma.

Altro problema, poi, attiene al pagamento dell'imposta di registro, che non viene espressamente menzionata fra le esenzioni. Quindi, in applicazione dell'art. 10 del dpr 131/1986 e dell'art. 4 della tariffa, parte I, il deposito dell'atto all'ufficio del Registro deve essere accompagnato dal pagamento della tassa fissa in misura di euro 168,00.

Altra nota dolente, inoltre, riguarda la previsione dell'art. 23, nota 3, della Tariffa allegata al dpr n. 641/1972 che prevede l'obbligo, per le società di capitali, di procedere al versamento della tassa di concessione governativa, ovvero della tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali pari a euro 309,87. Fra gli aspetti positivi, invece, ricordiamo l'esenzione che permette di scontare l'imposta di bollo da calcolare sulle pagine dell'atto e gli onorari notarili, quindi un concreto risparmio di circa 600/800 euro dovrebbe andarsi comunque a configurare. A questo punto però, bisogna fare i conti con le concrete possibilità applicative dei software delle Camere di Commercio che dovranno essere opportunamente adattati, e con i problemi interpretativi che puntualmente conseguono ad ogni innovazione. Da ultimo, ricordiamo, che i problemi di costi, senza alcuno sconto o esenzione, si ripresentano ogniqualvolta la neo srl voglia effettuare delle modifiche all'atto costitutivo iniziale o per mutate esigenze o addirittura anche in fase costitutiva, laddove le rigide forme dello statuto standard (da tipizzarsi a cura del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell'economia e dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione) non siano idonee agli scopi della nuova iniziativa imprenditoriale.